

ALL 10



TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

vista la proposta presentata da [REDACTED], volta ad ottenere l'ammissione al procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, previsto dagli artt. 7 e segg della l. 27.1.2012 n.3;

ritenuto che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dall'esperto avv. [REDACTED], nominato dal Giudice nel presente procedimento, in assenza di Organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 24.655,73 così suddivisa:

- AGOS finanziamento per € 15.408,00;
- FINDOMESTIC finanziamento per € 8.213,25;
- RISCOSSIONESICILIA contravvenzioni e tasse per € 1.034,48.

ritenuto che il piano prevede il versamento diretto del dovuto, con bonifico, da parte del ricorrente;

ritenuto che sono stati esaminati dall'esperto i seguenti documenti:

- autocertificazione stato di famiglia
- ultima dichiarazione redditi anno 2011
- attestazione di erogazione della pensione sociale
- elenco di tutti i creditori
- inventario dei beni
- estratto ruolo di Riscossione sicilia;
- carichi pendenti dell'Agenzia delle Entrate;
- visura CRIF;
- visura centrale di allarme interbancaria della Banca d'Italia;
- visura centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
- certificato dei carichi pendenti;
- certificato del Casellario Giudiziale;
- visura Registro Informatico dei Protesti CCIA;
- visura al PRA;
- visure ipotecarie sul territorio nazionale;
- lettera di licenziamento della NIKA Group s.r.l. del marzo del 2012;
- estratto conto AGOS;
- lettera decadenza beneficio termine Findomestic;

ritenuto che il nucleo familiare è composto dal ricorrente e dal coniuge;

ritenuto che il ricorrente è titolare della sola pensione sociale ammontante ad € 540,00 ma che i familiari (coniuge e figlio) hanno depositato delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di



[Redacted]

[Redacted]

notorietà nelle quali assumono di contribuire al mantenimento della famiglia, per € 500 (moglie) ed € 300 (figlio), per cui la rata, di modestissimo importo, prevista dall'esperto nel piano pari ad € 139,10, consentirà alla famiglia di mantenere circa € 1000,00 mensili per il sostentamento effettivo;

ritenuto che, secondo la relazione dell'avv. [redacted] la causa del sovraindebitamento dell'istante è da ricondursi essenzialmente alla perdita del posto di lavoro nel marzo del 2012 da parte del [redacted], per cui le obbligazioni contratte prima del licenziamento (peraltro per importi mensili non elevati) sono diventate immediatamente insostenibili;

ritenuto che il [redacted] non è proprietario di beni immobili in quanto della casa di abitazione è titolare esclusivamente in coniuge;

ritenuto che, sulla scorta delle verifiche effettuate dall'esperto presso il Pubblico Registro Automobilistico risulta intestato al ricorrente un solo autoveicolo (SEAT del tipo IBIZA targato [redacted] immatricolato nel novembre 1999; la vendita del veicolo, in considerazione dell'anno di immatricolazione, non inciderebbe in maniera significativa sul piano;

ritenuto che all'udienza fissata ex art. 12 bis l. 3/12 non sono state sollevate contestazioni;

ritenuto che l'importo dei pagamenti rateali mensili è compatibile con i bisogni della famiglia (a fronte di un reddito mensile di circa € 1100.00, senza considerare l'aiuto economico da parte del figlio) in quanto l'accantonamento medio mensile proposto nel piano – pari ad € 139,00 – è tale da consentire di mantenere al proponente circa mille euro mensili per i due componenti il nucleo;

ritenuto che il piano prevede l'ammortamento per un numero massimo di n. 100 rate e che è prevista la corresponsione di un interesse di 1,92 punti percentuali commisurato all'attuale tasso Euribor a dodici mesi;

ritenuto che, dalla data dell'omologa, [redacted] verserà ai creditori i seguenti importi:

- AGOS finanziamento- € 83,43 per 100 rate;
- FINDOMESTIC finanziamento - € 44,47 per 100 rate;
- RISCOSSIONE SICILIA contravvenzioni e tasse- € 11,20 per 100 rate.

Importo che sarà versato in due rate semestrali, per non gravare il debitore dei costi dei relativi bonifici;

ritenuto che il compenso dell'esperto incaricato è stato liquidato con separato decreto e che il relativo pagamento è a carico del debitore e che l'eventuale omissione potrà essere valutata al fine della revoca dell'omologa;

ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

ritenuto che l'avv. [redacted] dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

Il Giudice

OMOLOGA

il piano del consumatore predisposto da [redacted] e [redacted] il 14/10/19 [redacted]



—

—

—

—

—

—

—

dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

attribuisce all'esperto [redacted] gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

dispone che del presente piano sia data pubblicità sul sito procedure.it con spese a carico del ricorrente;

sospende le procedure esecutive promosse in danno di [redacted] per l'intera durata del piano.

Catania 5/7/2016

Il Giudice
Laura Messina



[REDACTED]

[REDACTED]